



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI**

Assunto il 03/05/2024

Numero Registro Dipartimento 487

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6018 DEL 03/05/2024

Oggetto: Aspettativa senza assegni per motivi familiari e personali ai sensi degli artt. 25 e 26 del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo all'Area delle Funzioni Locali nonché dell'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con DGR n. 1513 del 14 maggio 1999

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con DGR n. 196 del 30 aprile 2024 e successivo DDG n. 6000 del 2 maggio 2024 al **OMISSIS** è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore **OMISSIS** del Dipartimento Lavoro dove ha preso servizio in data 2 maggio 2024;
- con nota prot. n. 301824 del 2 maggio 2024 il **OMISSIS**, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale presso il Dipartimento Lavoro con l'incarico di direzione del Settore **OMISSIS**, ha chiesto di essere collocato in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio sino al 30 giugno 2024, ai sensi degli artt. 25 e 26 del CCNL del 17 dicembre 2020 Area Funzioni Locali;
- in calce alla medesima nota e in pari data il Dirigente generale del Dipartimento Lavoro ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta de qua;

VISTI:

- l'art. 25 (Aspettativa per motivi personali o di famiglia) del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali che, testualmente, dispone:
- comma 1: *"Al dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e (...) che ne faccia formale richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali e di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un periodo massimo di sei mesi in un biennio"*.
- comma 2: *"L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto"*.
- comma 3: *"Ai fini del calcolo del biennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia"*.
- comma 4: *"Dopo la fruizione di un periodo di aspettativa, di cui al comma 1, il godimento di periodi di ferie è consentita solo dopo il decorso di un periodo di servizio attivo di 30 giorni"*;
- comma 5 lett.
- l'art. 26 (Norme comuni sulle aspettative) del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali che, testualmente dispone:
- comma 1: *"I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari, rientrati in servizio, non possono usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. **La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive**, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti"*;
- comma 2: *"Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'amministrazione invita l'interessato a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. L'interessato, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa"*;
- comma 3: *"Nei confronti del personale che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure contrattualmente previste"*;
- l'art. 24 (Aspettativa non retribuita) del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGR n.1513 del 14 maggio 1999 che dispone come di seguito:
- comma 2: *"La relativa istanza è inoltrata, dal dipendente interessato, al Dirigente responsabile della struttura competente in materia di personale, il quale comunica allo stesso la collocazione in aspettativa in seguito a rilascio del nulla-osta del Dirigente responsabile della struttura cui il dipendente risulta funzionalmente assegnato (...)"*;
- comma 4: *"La collocazione in aspettativa può essere revocata, dalla Regione, in qualsiasi momento e con congruo preavviso, comunque non inferiore a giorni 10 (dieci), qualora sopravvengano imprevedibili ragioni di servizio, tali da comportare l'esigenza o la rilevante opportunità di riacquistare il dipendente al servizio attivo (...)"*;
- comma 7: *"Al termine del periodo di aspettativa, la Regione ha facoltà di adibire motivatamente il dipendente" a mansioni differenti da quelle esercitate all'atto della collocazione in aspettativa, nell'ambito delle funzionalità contrattualmente aderenti alla qualifica funzionale di appartenenza"*;
- comma 8: *"Il dipendente collocato in aspettativa può, in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo preavviso da rendersi alla Regione"*;

ACCERTATO sulla scorta degli atti d'ufficio che il Dirigente **OMISSIS** nell'ultimo triennio (aprile 2024 – maggio 2021) non ha mai usufruito dell'aspettativa de qua;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il CCNL del 17 dicembre 2020 relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con DGR n. 1513 del 14 maggio 1999;

VISTI, altresì:

- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale – Abrogazione Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 così come modificata, non in parte qua, dalla DGR n. 717 del 15 dicembre 2023 e DGR 759 del 28 dicembre 2023;
- il DDG n.16682 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Approvazione nuova struttura organizzativa Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Regolamento regionale 14 dicembre 2022, n.12";
- la DGR 578/23 e la circolare 567361/23 del Segretariato Generale ad oggetto "D.G.R. n. 578 del 26.10.2023 "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2024";
- la DGR n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- il DDG n. 9492 del 4 luglio 2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente *ad interim* del Settore "Gestione Giuridica del Personale e Relazioni Sindacali" al Dirigente Avv. Roberta Cardamone;
- il DDG n. n. 4865 del 10 aprile 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione di terzo livello, denominata "Affari generali del personale e funzioni consultive su progetti obiettivo" alla dipendente Antonietta Bianco, matr. 10044506;
- la nota prot. n. 262903 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto: "Disposizione di servizio" con la quale è stata individuata la dipendente Antonietta Bianco quale responsabile di procedimento inerente alle funzioni dell'elevata qualificazione assegnata;

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria è completa e, giusta nota prot. n. 262896 del 12 aprile 2024, è stata condivisa dalla dipendente Nicole Samà, matr. n. 10048011, in relazione alle misure alternative alla rotazione, per come previsto da vigente P.T.P.C.T. 2024/2026 e per come, tra l'altro, suggerite dal P.N.A.;
- il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale;

PRECISATO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 2 maggio 2023;

RITENUTA la propria competenza in materia;

DECRETA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

2. DI ACCOGLIERE l'istanza prot. n. 301824 del 02 maggio 2024 e, per l'effetto, **COLLOCARE** il dirigente **OMISSIS**, in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità per motivi familiari e personali ai sensi degli artt. 25 e 26 del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali nonché dell'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con DGR n. 1513 del 14 maggio 1999, con decorrenza dal giorno successivo alla presa di servizio del 2 maggio 2024 presso il **OMISSIS** del Dipartimento Lavoro ovvero dal 3 maggio 2024 e sino al 30 giugno 2024;

3. DI PRECISARE CHE:

- durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro intercorrente tra il Dirigente e l'Amministrazione Regionale non produce alcun effetto giuridico - ivi compresa la maturazione delle ferie - ed economico neppure a fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto, fatto salvo unicamente il diritto alla conservazione del posto;
- qualora durante il periodo di aspettativa venissero meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'Ente inviterà il Dirigente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il Dirigente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, sarà tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa;

- al termine del periodo di aspettativa, la Regione ha facoltà di adibire motivatamente il Dirigente a mansioni differenti da quelle esercitate all'atto della collocazione in aspettativa, nell'ambito delle funzionalità contrattualmente aderenti alla qualifica funzionale di appartenenza;
- al termine del periodo di aspettativa il Dirigente non potrà richiedere altro periodo se non intercorrono almeno 4 mesi di servizio attivo. **La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive**, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti;
- nei confronti del Dirigente che non riprenderà servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell'art. 36 (*Codice disciplinare*) del CCNL 17 dicembre 2020 relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali;

4. DI DEMANDARE al Dipartimento di appartenenza del Dott. OMISSIS per il tramite del referente della gestione delle presenze/assenze, la corretta gestione del cartellino mediante l'inserimento della causale dedicata;

5. DI NOTIFICARE il presente decreto:

- al Dirigente **OMISSIS**;
- al Dipartimento Lavoro;
- al Settore Contenzioso del Personale, Archivio del Personale e Gestione Applicativi, Organizzazione e Sviluppo Competenze, Gestione Strutture Speciali del Dipartimento ORU, per i successivi adempimenti di competenza;
- al Settore Gestione Economica e Previdenziale del Personale del Dipartimento ORU, per i successivi adempimenti di competenza;

6. DI PROVVEDERE:

- alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PRECISARE CHE ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro nei modi, per gli effetti e termini di cui agli artt. 409 e ss. del Codice di Procedura Civile.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonietta Bianco
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROBERTA CARDAMONE
(con firma digitale)